



Comune di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n.141 del 01/03/2022

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di marzo si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori nelle persone di: Dott.ssa Maria Fidelia Bavaro, Presidente, Dott. Angelo Raffaele Ciccarone e Dott. Luigi Mendicelli, Componenti, per rilasciare il parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 28/02/2022 avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2023-2024 ed allegati, ricevuta mediante pec in data 28/02/2022.

Il Collegio dei Revisori,

esaminata la proposta di delibera in oggetto ed il relativo piano triennale delle assunzioni di personale 2022-2024 ed esaminati i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

visto l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

visto l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

visto l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

visto l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative". A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);

visto che, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.M. 17 marzo 2020, gli Enti virtuosi, per il periodo 2020-2024, possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, dello stesso articolo, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

viste le capacità assunzionali dell'Ente a tempo indeterminato così come riportate nella



Comune di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Collegio dei Revisori dei Conti

proposta deliberativa in oggetto e relativi allegati, che qui si intendono integralmente trascritte;

verificato che questo Comune:

- non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000;
- rispetta il limite per il triennio 2022-2024 della spesa programmata di personale, anche se solo presunta, rispetto alla media del triennio 2011-2013 ex art. 1 comma 557 L. 296/2006, così come modificato ed integrato con l'introduzione del comma 557-quater dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;
- non ha dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, come risulta dalla delibera di G.C. n.13 del 20/01/2022 in oggetto: l'art.33 D. Lgs. 165/01, come modificato con la L.183/11, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica *(le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare)*;
- non risulta inadempiente all'obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- ha scoperture al fine delle assunzioni delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999;
- ha adottato il Piano triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità per il triennio 2021/2023 (art. 48 comma 1 d.lgs. 198/2006) con delibera di Giunta Comunale n. 172 del 07.10.2021;
- rispetta i termini di trasmissione dei documenti alla BDAP *(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)*;
- rispetta i limiti di legge, così come dimostrato nelle tabelle allegate alla delibera e di essa parte integrante ed in particolare:
 - o sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati attualmente vigenti;
 - o in attesa di chiarimenti in ordine alle possibilità e l'iter da seguire, sono previste assunzioni a tempo determinato per attuazione dei progetti PNRR;

St 2
a



Comune di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Collegio dei Revisori dei Conti

- rispetta le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 rispetto al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (v. DPCM 17 marzo 2020) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE del bilancio di previsione), come di seguito meglio specificato;

visto l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 che dispone: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;

verificata l'applicazione delle disposizioni del Decreto attuativo dell'art. 33 c. 2 del decreto-legge n.34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.58 del 28 giugno 2019, ovvero del D.P.C.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" (GU n.108 del 27-4-2020), come segue:

- fascia demografica dell'Ente = fascia f) (comuni da 10.000 a 59.999 abitanti);
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 1 del DPCM= 27%;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 3 del DPCM= 31%;
- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (anno 2020) = euro 4.235.412,98;
- media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2018, 2019, 2020) pari ad euro 21.268.742,82 al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata (euro 1.721.513,24 per il 2020) = euro 19.547.229,58;
- valore soglia risultante per l'Ente su consuntivo 2020 = 21,67%;
- percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per il Comune che si colloca al di sotto del predetto valore soglia = 0,26%;

evidenziando che la somma massima da non superare per la spesa del personale ai fini del

β h³ a.



Comune di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Collegio dei Revisori dei Conti

rispetto del valore soglia di cui all'art. 4 comma 2 D.M. 17.03.20 è di euro 5.277.751,99 al netto dell'Irap;

preso atto del Piano dei fabbisogni di personale del triennio 2022-2024;

preso atto altresì che sulla proposta di delibera di G.C. è apposto:

- a) il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 28-02-2022 dal Dirigente di settore ad interim dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale Dott. Gianluigi Caso;
- b) il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 28-02-2022 dal Responsabile di Settore Finanze Dott. Adriano Domenico Saracino;

asseverando il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio,

il Collegio dei Revisori

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di G.C. 42 del 28-02-2022 avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2023-2024".

Data, li 01 marzo 2022

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Maria Fidelia Bavaro

Dott. Angelo Raffaele Ciccarone

Dott. Luigi Mendicelli



